

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	131
Su una proposta di missione fuori sede	131
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e nonché persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 Calabria. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Prima proposta di parere della relatrice</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	141
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	137
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	143
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Maurizio Lancia, dirigente dell'Ufficio reti e sistemi informativi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), e di Fabrizio Cobis, dirigente nella Direzione generale del MIUR per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 395 Gallo, recante « Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica »	138
AVVERTENZA	138

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.

La seduta comincia alle 9.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Su una proposta di missione fuori sede.

Alessandro FUSACCHIA (Misto+E-CD), intervenendo sull'organizzazione dei lavori della Commissione, caldeggia una missione a Lodi per comprendere meglio le circostanze che hanno provocato l'esclusione di alcuni bambini dalla mensa scolastica.

Luigi GALLO, *presidente*, invita il deputato Fusacchia a formulare la proposta nella sede propria, che è quella dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e nonché persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

C. 1066 Calabria.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la proposta di legge è stata dichiarata urgente ed è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani. Pertanto, come anticipato ieri nonché in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione dovrà esprimere il parere oggi.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ed esprimere il parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) sul nuovo testo della proposta di legge C. 1066 Calabria.

Avverte che alla proposta di legge n. 1066 erano state abbinate nelle Commissioni di merito le proposte C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso, vertenti sulla stessa materia. Le Commissioni hanno comunque adottato la proposta di legge n. 1066 come testo di riferimento (testo base). Il testo è stato quindi modificato in seguito all'approvazione di alcune proposte emendative, nel corso dell'esame di ieri nelle Commissioni I e XI.

Riferisce che il testo della proposta di legge n. 1066 si componeva di sette articoli

e riproduceva integralmente il testo unificato approvato dalla Camera su questa materia nella XVII legislatura. Il quale testo era stato quindi trasmesso al Senato, che ne aveva avviato l'esame svolgendo attività conoscitiva sul tema senza tuttavia portarlo a conclusione prima della fine della legislatura. Trattandosi di un testo approvato da un ramo del Parlamento nella scorsa legislatura, è stata possibile l'applicazione dell'articolo 107 del Regolamento della Camera, in base al quale, se nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura è presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, dichiarandone l'urgenza, può fissare alla Commissione competente un termine di quindici giorni per riferire, iscrivendo poi il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il provvedimento – come anticipato dal presidente – è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani, giovedì 18 ottobre. A seguito dell'approvazione degli emendamenti, è stato ora introdotto l'articolo 1-*bis* (Piano straordinario di ispezioni) e sono stati modificati gli articoli 2, 4, 5 e 6.

Dopo aver premesso che descriverà la proposta di legge solo nelle disposizioni di competenza della VII Commissione, evidenzia che essa ha la finalità, enunciata all'articolo 1, di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tale scopo, la proposta di legge intende disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

L'articolo 1 specifica che restano fermi il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità. Quanto al patto di corresponsabilità educativa, esso prevede che, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la

sottoscrizione da parte dei genitori di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma e famiglie. Ricorda, peraltro, che tale documento è attualmente previsto, a livello normativo, solo per la scuola secondaria anche se ne è stata prevista una prossima estensione alla scuola primaria. Scopo del provvedimento è dunque quello di predisporre una speciale tutela dei soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, quali i minori che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia, le persone con disabilità e gli anziani ospitati in strutture di accoglienza.

L'articolo 1-bis prevede, per il triennio 2018-2020, che il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le aziende sanitarie locali, attui, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso gli asili-nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle stesse, nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato regionale del lavoro competente, le condizioni generali di sicurezza del lavoro, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro. Il comma 2 dispone che le ispezioni di cui al comma 1, effettuate

in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, siano disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente, nonché del numero degli asili-nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento. Il comma 3 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero della salute una relazione, riferita all'anno precedente, nella quale sono esposti i dati aggregati sui controlli effettuati presso gli asili-nido, le scuole e le strutture di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse dalle aziende sanitarie locali relativamente ai provvedimenti adottati.

In merito segnala che, a suo avviso, ai fini dell'attuazione del piano straordinario di ispezioni, andrebbe prevista altresì l'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Il decreto dovrà essere adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri ministri competenti per materia. La delega mantiene ferma la disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017.

Tale sistema integrato è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, alla cui realizzazione partecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali. Riferisce che gli emendamenti approvati

incidono anche sui principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'adozione del decreto legislativo. In particolare si dovrà prevedere, in base al nuovo testo, in aggiunta all'idoneità professionale, anche per il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, il possesso di adeguati requisiti di carattere attitudinale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento della loro valutazione; inoltre si dovrà prevedere che tra il personale di cui alla lettera a) possa essere indicato un soggetto preposto alla prevenzione nonché al controllo di eventuali condotte di maltrattamento o di abuso, anche reiterate, di cui all'articolo 1, in particolare nei confronti delle persone impossibilitate a mostrare il proprio stato d'animo verbalmente o attraverso la mimica facciale.

L'articolo 3 disciplina le modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

L'articolo 4 disciplina l'installazione negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia sia statali che paritarie (private o degli enti locali) e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere criptate e conservate per sei mesi dalla data della registrazione, all'interno di un server dedicato, appositamente installato nella struttura, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti e definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di cui al comma 1, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016, e dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali è altresì competente, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo. Ai sensi del comma 5 la presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata. Per quanto riguarda, in particolare, l'installazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, il comma 6 demanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata, la definizione con proprio decreto delle modalità per assicurare il necessario coinvolgimento delle famiglie interessate nella relativa disciplina. Il comma 8 vieta l'utilizzo di *web-cam* all'interno delle strutture di cui all'articolo 1.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, la quale dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

L'articolo 6 reca la clausola finanziaria prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro in tre anni al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture, nelle more del-

l'attuazione della delega legislativa. Sul punto è necessario procedere all'aggiornamento della copertura finanziaria, considerato che il testo fa riferimento al triennio 2017-2019. Il comma 5 pone la consueta clausola finale di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 7 specifica che le norme della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Da ultimo fa presente che nel corso dell'esame al Senato nella scorsa legislatura (sul disegno di legge n. 2574, il cui testo corrisponde a quello del testo base della proposta di legge in esame) è stato ascoltato il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha espresso diverse considerazioni. In particolare, il Garante ha eccepito che la criticità del disegno di legge consiste nella legittimazione dell'impiego sistematico e generalizzato di misure che – pur astrattamente legittimabili in singoli casi concreti, a fronte di fattori di rischio specifici – possono tuttavia risultare non più proporzionate negli altri casi, ogniqualvolta le finalità perseguite possano essere tutelate efficacemente con mezzi meno invasivi. Ferma questa riserva di fondo, il Garante ha espresso l'avviso che l'ammissibilità dell'installazione delle telecamere soltanto in presenza di fattori di rischio specifici, previa individuazione dei soggetti deputati a valutarne la concreta sussistenza, potrebbe rendere la disciplina proposta più compatibile con il principio di proporzionalità e ragionevolezza cui deve attenersi ogni possibile bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali. Il Garante ha anche osservato che, soprattutto nei contesti di relazione umana, la tecnica non potrà mai sostituire «l'uomo», e quindi nessuna telecamera potrà mai sopperire a carenze insite nella scelta e nella formazione del personale deputato all'educazione e all'assistenza di soggetti particolarmente vulnerabili. In questo senso – ha concluso il Garante – sono certamente

da condividere le norme volte ad investire sulla formazione degli operatori, ad introdurre sistemi di controlli più articolati ed efficaci che coinvolgano attivamente il personale tutto e, se del caso, le famiglie stesse senza comprometterne il rapporto fiduciario.

Valentina APREA (FI), apprezzando il contenuto della relazione della deputata Villani, sottolinea che il tema era stato oggetto di un approfondito dibattito già nella scorsa legislatura e aveva visto il consenso di diversi gruppi parlamentari. È certa che le misure previste dal provvedimento in esame costituiranno un valido deterrente alle condotte di maltrattamento e di abuso. Conclude, preannunciando che il suo gruppo voterà a favore di una eventuale proposta di parere favorevole.

Antonio PALMIERI (FI) chiede alla relatrice di trasformare le osservazioni in condizioni, al fine di renderle più vincolanti. Riterrebbe inoltre utile che nel testo fosse meglio specificato che il fondo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 5, comma 2, è destinato a tutto il sistema scolastico, ivi incluse le scuole paritarie.

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) rileva, in primo luogo, replicando alla relatrice, che all'articolo 1-*bis* non viene prevista l'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in quanto le scuole per l'infanzia non sono di competenza del Ministero e, in secondo luogo, che proprio in virtù di ciò il provvedimento non è stato assegnato alla VII Commissione in sede referente, ma in sede consultiva.

Rileva, quindi, che il problema è reale, ma lo strumento della videosorveglianza non costituisce la soluzione più appropriata, ingenerando sfiducia verso gli operatori che si occupano di assistenza e di educazione. Trova, invece, più efficace e costruttivo insistere – come previsto in alcune disposizioni della proposta in esame – sulla formazione iniziale e *in itinere*, sulla selezione, sui concorsi, sulla

verifica dell'attitudine alla professione. Si dichiara rincuorato dal fatto che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza costituisca una possibilità e non un obbligo. Tuttavia, ritiene che i limiti di questa possibilità andrebbero chiariti, tenuto conto che la possibilità di eseguire riprese è già prevista, a norma di legge, in determinate circostanze.

Sottolineato il carattere invasivo di un sistema efficace di videosorveglianza, ne mette in luce i costi eccessivamente alti per le strutture interessate, che in molti casi sono di piccole dimensioni, con il rischio che gli stessi possano ricadere sulle famiglie.

Conclude manifestando il timore che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza previsti dalla proposta di legge possa essere invocato anche in altri ambiti, quali le scuole di primo e secondo grado e le strutture ospedaliere, per poi dilagare in modo inopportuno e inappropriato in tutti i contesti del tessuto sociale.

Federico MOLLICONE (Fdi), dopo aver dichiarato che il gruppo di Fratelli d'Italia è sostanzialmente favorevole all'introduzione di misure preventive a tutela dei bambini nelle scuole, invita a riflettere sulla circostanza che troppo spesso le proposte di legge nascono sulla scia delle emozioni e dell'emergenza legate a fatti di cronaca. Ritiene che occorrerebbe insistere sulla ricerca e l'eliminazione dei fattori di *stress* legati all'ambiente di lavoro e favorire un miglioramento delle condizioni lavorative. In proposito, ritiene che dovrebbe essere effettuato un monitoraggio costante volto ad individuare potenziali elementi di rischio ed eventuali situazioni di *stress*.

Patrizia PRESTIPINO (PD), rilevata la delicatezza e la complessità del dibattito, teme le parole con cui l'argomento verrà liquidato senza mezzi termini nei titoli dei giornali. Anche se la materia non investe la VII Commissione in sede referente, non può escludersi la sua competenza, perché la questione concerne, in primo luogo, la formazione come prevenzione. Sottolinea

quindi la necessità di favorire un clima di serenità, comprendendo le difficoltà di docenti ed educatori e fornendo loro la dovuta assistenza, anziché abbandonarli nel clima di solitudine che spesso caratterizza il mondo della scuola. Riferendosi alla proposta di legge esaminata nel corso della precedente legislatura, ricorda i numerosi paletti che furono introdotti al fine di sottolineare il carattere sociale del provvedimento, nella convinzione, propria della sua parte politica, che nessuno deve essere lasciato solo.

Conclude preannunciando il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico su una proposta di legge il cui senso etico è già racchiuso nel titolo.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) rileva che la proposta in esame costituisce un esempio classico di provvedimento sulle cui finalità tutti sono d'accordo salvo poi divergere sulle modalità attuative. Concorda con il deputato Toccafondi in merito all'inopportunità di alimentare un clima di sospetto e diffidenza verso un'intera categoria di lavoratori a seguito di casi deprecabili ma isolati, per combattere i quali si rischia di danneggiare l'intero sistema e di creare un preoccupante precedente. Ravvisa altresì il pericolo di una deriva di deresponsabilizzazione che potrebbe indurre anche dirigenti scolastici e dirigenti sanitari, per esempio, a richiedere l'installazione di telecamere nelle strutture ad essi affidate.

Rossano SASSO (Lega) ritiene che l'installazione di telecamere non costituisca una fonte di preoccupazione per gli insegnanti, che nella stragrande maggioranza svolgono bene il loro lavoro, ma, anzi, una garanzia di tranquillità per coloro che non le temono. L'installazione di telecamere, a suo avviso, costituisce una garanzia per i genitori e un deterrente alle condotte di maltrattamento. Per scongiurare i rischi connessi ad un lavoro usurante, ritiene che si potrebbe fare ricorso alla mobilità intercompartimentale.

Virginia VILLANI (M5S) formula una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Anna ASCANI (PD) propone che vengano trasformate in condizioni almeno le osservazioni di cui alle lettere *b*), *d*) e *g*).

Antonio PALMIERI (FI) insiste sulla necessità di rimarcare che lo stanziamento si intende a favore anche delle scuole paritarie.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), pur apprezzando l'attenzione rivolta a problemi tanto gravi e le osservazioni contenute nella proposta di parere, con cui si tenta di individuare la soluzione meno offensiva possibile, dichiara che voterà, in dissenso dal suo gruppo, contro il provvedimento.

Federico MOLLICONE (FdI) condivide l'opportunità di trasformare le osservazioni in condizioni, specialmente quelle relative alla valutazione e alla formazione.

Virginia VILLANI (M5S), dopo aver ricordato che l'installazione delle telecamere costituisce un elemento residuale rispetto alle altre misure recate dal provvedimento e aver rassicurato il deputato Palmieri sul fatto che l'inclusione delle scuole paritarie tra quelle destinatarie delle risorse si evince dall'articolo 6, comma 3, del testo in esame, riformula la sua proposta di parere, alla luce delle richieste in tal senso, trasformando le osservazioni in condizioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO valuta favorevolmente la proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

C. 1209 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2018.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Anna ASCANI (PD) ringrazia il relatore per aver accolto nell'osservazione della sua proposta di parere quanto rilevato dalla deputata Ciampi nella seduta di ieri e gli chiede di trasformare l'osservazione in condizione. Preannuncia l'astensione del suo gruppo dal voto, in attesa di eventuali modifiche migliorative al testo del decreto-legge.

Antonio PALMIERI (FI) tenuto conto delle continue modifiche al testo del decreto-legge che il Governo e la maggioranza stanno effettuando nell'esame in sede referente, preannuncia, in attesa di verificare l'esito del lavoro nelle Commissioni riunite VIII e IX, l'astensione del gruppo di Forza Italia dalla votazione.

Federico MOLLICONE (FdI) preannuncia l'astensione anche del gruppo di Fratelli d'Italia, condividendo il decreto negli intenti, ma non nelle soluzioni.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) dichiara la sua astensione.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, conferma la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 ottobre 2018.

Audizione informale di Maurizio Lancia, dirigente dell'Ufficio reti e sistemi informativi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), e di Fabrizio Cobis, dirigente nella Direzione generale del MIUR per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 395 Gallo, recante « Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1).

ALLEGATO 1

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani nonché delle persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (C. 1066 Calabria).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1066 Calabria (Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale), quale risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;

rilevato che:

al fine di prevenire e contrastare possibili condotte di maltrattamento o abuso all'interno della scuola dell'infanzia e di dare la possibilità ai docenti di vigilare e svolgere al meglio le proprie funzioni di educatori, appare utile prevedere una riduzione del numero massimo di alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia;

la normativa vigente prevede la possibilità di attivare nella scuola dell'infanzia sezioni costituite da non meno di quindici e non più di ventisei alunni, elevabili a ventinove, laddove sarebbe opportuno che il limite massimo fosse fissato a non di più di venti alunni;

appare altresì essenziale, al fine di prevenire condotte di maltrattamento, mo-

nitorare assiduamente il benessere psicofisico dei docenti e attivare misure di sostegno a favore di quanti manifestino sintomi di stress da lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni I e XI l'opportunità di:

a) includere nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 2 anche la riduzione a venti del numero massimo di alunni ammessi nelle singole sezioni delle scuole dell'infanzia;

b) prevedere che, nei riguardi del personale dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole dell'infanzia, siano attivate misure finalizzate all'individuazione precoce di casi di *stress* da lavoro e, nel caso, il personale sia accompagnato al recupero delle indispensabili condizioni di benessere anche attraverso specifiche misure di assistenza e consulenza;

c) esplicitare che i percorsi di formazione continua del personale dei servizi educativi dell'infanzia (articolo 2, comma 1, lettera c)) devono avere ad oggetto anche la gestione degli aspetti emotivi e relazionali dell'attività di educatore;

d) specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera f), che le *équipe* psico-pedago-

giche territoriali hanno il compito di sostenere i docenti e gli educatori nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative difficili;

e) prevedere, all'articolo 6, comma 2, che le risorse finanziarie ivi stanziare devono essere impiegate prioritariamente per la formazione continua di carattere emotivo-relazionale, professionale e attitudinale del personale;

f) destinare parte della copertura finanziaria della legge al rinnovo degli arredi interni dei locali dei servizi educativi dell'infanzia, per migliorare le condizioni ambientali dell'apprendimento e il benessere dei bambini;

g) all'articolo 4 comma 1, dopo il primo periodo, esplicitare che l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve tener conto della specifica necessità e proporzionalità operando un bilanciamento tra i valori fondamentali;

h) coordinare il testo con la legge di bilancio n. 205 del 2017 e con il decreto legislativo n. 65 del 2017, sia in merito alla terminologia (servizi educativi per l'infanzia in luogo di nidi ed educatori in luogo di docenti), sia con riferimento ai requisiti di accesso alla professione;

i) all'articolo 1-*bis*, comma 1, includere il Ministro dell'istruzione, università e ricerca tra i Ministri di cui è richiesta l'intesa.

ALLEGATO 2

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani nonché delle persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (C. 1066 Calabria).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1066 Calabria (Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale), quale risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;

rilevato che:

al fine di prevenire e contrastare possibili condotte di maltrattamento o abuso all'interno della scuola dell'infanzia e di dare la possibilità ai docenti di vigilare e svolgere al meglio le proprie funzioni di educatori, appare utile prevedere una riduzione del numero massimo di alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia;

la normativa vigente prevede la possibilità di attivare nella scuola dell'infanzia sezioni costituite da non meno di quindici e non più di ventisei alunni, elevabili a ventinove, laddove sarebbe opportuno che il limite massimo fosse fissato a non di più di venti alunni;

appare altresì essenziale, al fine di prevenire condotte di maltrattamento, mo-

nitorare assiduamente il benessere psicofisico dei docenti e attivare misure di sostegno a favore di quanti manifestino sintomi di *stress* da lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

appare necessario:

a) includere nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 2 anche la riduzione a venti del numero massimo di alunni ammessi nelle singole sezioni delle scuole dell'infanzia;

b) prevedere che, nei riguardi del personale dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole dell'infanzia, siano attivate misure finalizzate all'individuazione precoce di casi di *stress* da lavoro e, nel caso, il personale sia accompagnato al recupero delle indispensabili condizioni di benessere anche attraverso specifiche misure di assistenza e consulenza;

c) esplicitare che i percorsi di formazione continua del personale dei servizi educativi dell'infanzia (articolo 2, comma 1, lettera c)) devono avere ad oggetto anche la gestione degli aspetti emotivi e relazionali dell'attività di educatore;

d) specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera f), che le équipes psico-pedagogiche territoriali hanno il compito di so-

stenere i docenti e gli educatori nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative difficili;

e) prevedere, all'articolo 6, comma 2, che le risorse finanziarie ivi stanziare devono essere impiegate prioritariamente per la formazione continua di carattere emotivo-relazionale, professionale e attitudinale del personale;

f) destinare parte della copertura finanziaria della legge al rinnovo degli arredi interni dei locali dei servizi educativi dell'infanzia, per migliorare le condizioni ambientali dell'apprendimento e il benessere dei bambini;

g) all'articolo 4 comma 1, dopo il primo periodo, esplicitare che l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve tener conto della specifica necessità e proporzionalità operando un bilanciamento tra i valori fondamentali;

h) coordinare il testo con la legge di bilancio n. 205 del 2017 e con il decreto legislativo n. 65 del 2017, sia in merito alla terminologia (servizi educativi per l'infanzia in luogo di nidi ed educatori in luogo di docenti), sia con riferimento ai requisiti di accesso alla professione;

i) all'articolo 1-*bis*, comma 1, includere il Ministro dell'istruzione, università e ricerca tra i Ministri di cui è richiesta l'intesa.

ALLEGATO 3

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al fine di consentire ai comuni l'attivazione delle procedure per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 42, che definisce le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie, possa essere adottato contestualmente al decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo.